



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 11 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Assunto il 11/03/2021

Numero Registro Dipartimento: 335

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3334 del 30/03/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI A MEDIA LUNGA PERCORRENZA INTERREGIONALI NAPOLI-SIBARI E VICEVERSA IN CONTINUITÀ CON I SERVIZI FERROVIARI ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI E VICEVERSA DI CUI ALL'ART.17, CO.1 LETT. I) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I - CIG 80211194CB CUP J59E19000790008 - D.G.R. N. 481/2020 - PROROGA FINO ALLA DATA DEL 31.12.2021 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO..

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. RIZZO PAOLA
(con firma digitale)

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la Legge Regionale n. 7 del 13.03.1996, recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:
 - l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
 - l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
 - l’art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto 21.06.1999 n. 354 del presidente della Regione, recante “separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- la L.R. n. 8 del 4.02.2002 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
- la L.R. n. 34 del 2002 e s.m. i.;
- la D.G.R. n. 770 del 11.11.2006, con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- la D.G.R. n. 19 del 15.02.2015, con la quale è stato modificato l’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale;
- la vigente Struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 89 del 15.05.2020 che ha individuato – nelle more della complessiva riorganizzazione delle strutture amministrative – quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” il Dott. Domenico Maria Pallaria, Dirigente di ruolo della Giunta della Regione Calabria;
- il D.P.G.R. n. 57 del 18.05.2020 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” all’ Ing. Domenico Maria Pallaria;
- il D.D.G. n. 379 del 22.01.2020 con il quale viene conferito l’incarico di direzione ad interim del Settore “Trasporto Pubblico Locale”, all’ing. Francesco Tarsia, già dirigente del Settore “Lavori Pubblici – Politiche di Edilizia Abitativa”;
- le Leggi regionali del 29/12/2020: n. 34 avente ad oggetto: “*Legge di stabilità regionale 2021*” e n. 35 avente per oggetto “*Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021/2023*” pubblicate sul BURC n. 126 del 30 dicembre 2020, con le quale il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel Bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (2021-2023);
- la D.G.R. n. 512 del 30/12/2020 – “*Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*”;
- la D.G.R. n. 513 del 30/12/2020 – “*Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*”;
- la Legge n. 136 del 13.8.2018, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- la L.R. n. 4 del 7.3.2011, recante “Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria”;
- il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023, approvato con D.G.R. n. n. 11 del 28.01.2021;
- il Parere *favorevole* di Coerenza Programmatica con i contenuti del Programma di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria, espresso dal Dipartimento Programmazione Nazionale espresso con nota prot. n. 302994 del 02.09.2019;

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni.

PREMESSO:

- **che** Delibera di Giunta Regionale n. 293 del 01.07.2019 è stato istituito, previa richiesta del Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità e corrispondente autorizzazione del Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Programmazione Nazionale, apposito capitolo di spesa nell'ambito del bilancio regionale (cfr. U9100602501) finalizzato al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenzialmente significativa;
- **che** la suddetta Delibera di Giunta Regionale n. 293/2019 ha stabilito di alimentare il richiamato capitolo di spesa con le risorse di cui all'Azione 7.3.1 del PAC 2014/2020 con l'allocazione di € 1.450.000,00;
- **che** con successiva DGR n. 311 del 12.07.2019 sono state integrate di € 90.000,00 le risorse allocate sul capitolo U9100602501 per coprire integralmente i costi relativi allo svolgimento dei servizi per come previsto dallo schema del relativo contratto;
- **che** con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, n. 10593 del 03.09.2019 è stato affidato – per il periodo di un anno – il servizio ferroviario sperimentale a media e lunga percorrenza interregionale Napoli-Sibari e viceversa in continuità con i servizi ferroviari alta velocità Roma-Napoli e viceversa, con copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui ai punti precedenti;
- **che** è stato stipulato il contratto di servizio rep. n. 5492 del 05.09.2019;
- **che** con la sottoscrizione dell'addendum al suddetto contratto di servizio registrato al repertorio 8026 del 09.10.2020 è stato prorogato il Servizio fino alla data del 31.12.2020 senza ulteriori costi rispetto al contratto originario;
- **che** con nota prot. n. 321109 del 07.10.2020 il Dirigente Generale, nel dichiarare l'opportunità da parte dell'Amministrazione regionale di estendere nei termini di legge i servizi di che trattasi per tutto l'anno 2021, ha invitato Trenitalia S.p.A. a predisporre il relativo Piano Economico Finanziario (PEF) al fine di pervenire alla sottoscrizione del nuovo contratto;
- **che** con riferimento alla richiesta di cui al punto precedente, Trenitalia S.p.A. con nota prot. 37737 del 19.10.2020 ha trasmesso la proposta di Piano Economico Finanziario (PEF) relativo all'annualità 2021, redatto in "condizioni ordinarie" del servizio, ovvero senza tenere in considerazione né l'utilizzo del nuovo sistema di prenotazione dei posti atto a garantire la distanza di sicurezza tra le persone (vendita a "scacchiera"), né l'applicazione da parte del Gestore dell'Infrastruttura dello sconto sul pedaggio, con la previsione di un valore del corrispettivo di servizio pari € 412.000.
- **che** con nota n. 388150 del 26.11.2020 indirizzata al Dipartimento Programmazione Unitaria e al Dipartimento Economia e Finanze:
 - sono stati richiamati i precedenti relativi all'affidamento del servizio ferroviario in oggetto alla società Trenitalia S.p.A. regolarmente effettuato dal 16.09.2019 ed in scadenza al 31.12.2020;
 - è stato evidenziato di avere avviato con Trenitalia interlocuzioni finalizzate a verificare l'estensione nei termini di legge – per tutta l'annualità 2021 – del servizio in oggetto da attuarsi in condizioni ordinarie;
 - in esito alle interlocuzioni di cui sopra, è stato comunicato di avere acquisito da Trenitalia una proposta di Piano Economico Finanziario (PEF) da cui risulta un valore di corrispettivo stimato per l'effettuazione del servizio per l'annualità 2021 pari a € **412.000,00**;
 - è stato proposto di destinare alla copertura dell'onere di cui sopra una corrispondente ulteriore dotazione finanziaria valere sulle risorse dell'Azione 7.3.1 del PAC 2014/2020, medesima fonte utilizzata a copertura dell'effettuazione del servizio in oggetto fino alla prossima scadenza del 31.12.2021;
- **che** con Delibera di Giunta Regionale n. 481 del 15.12.2020 è stata recepita la richiesta della suddetta nota 388150/2020 e sono state destinate, a copertura degli oneri relativi all'effettuazione del servizio di che trattasi per l'annualità 2021, le risorse di cui all'Azione 7.3.1 del PAC 2014/2020, fino all'importo massimo di € **412.000,00**;
- **che** nella suddetta DGR 481/2020 è specificato che l'assegnazione delle risorse finanziarie a valere sui PAC 2014/2020 – relativamente al servizio in oggetto per il periodo in scadenza al 31.12.2020 –

- è stata assistita da parere di coerenza programmatica con i contenuti del medesimo PAC 2014/2020 espresso dal Dipartimento Programmazione Nazionale con nota prot. n. 302994/2019;
- **che** con nota prot. n. 0107901 del 08.03.2021 il Dipartimento Programmazione Unitaria – *referendosi alla stessa deliberazione 481/2021 a mera estensione temporale del servizio per l'annualità 2021* – ha richiamato il precedente *parere favorevole* ritenendo di non dover esprimere ulteriori valutazioni in merito alla coerenza programmatica.

RICHIAMATE le premesse e le motivazioni di cui al sopracitato Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, n. 10593 del 03.09.2019.

CONSIDERATO che a seguito della richiesta di negoziazione con Trenitalia S.p.A. sono state definite le condizioni contrattuali, tutte riportate nell'allegato schema di contratto che è coerente con le previsioni di cui al Reg. (CE) 1370/07.

DATO ATTO

- **che** ai sensi dell'art. 4. del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l'affidamento dei contratti dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
- **che** le mansioni di cui all'art. 31 del Codice, per come declinate dalla linea guida ANAC n. D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sono espletate dal Dirigente cui afferisce il presente affidamento.

CONSIDERATO che ai sensi del successivo art. 17, co. 1, le disposizioni del Codice dei Contratti non si applicano all'appalto in oggetto concernente servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia;

STABILITO che, in linea con quanto stabilito dall'ANAC nelle specifiche faq e nella determinazione 4/2011, anche al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, prima della stipula del contratto è necessario acquisire il CIG a cura del RUP del presente procedimento atteso che sono esentati esclusivamente gli affidamenti di cui all'art. 17, co. 1 lett e).

PRESO ATTO

- **che** ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 118/2011 per l'accertamento in oggetto sussistono i presupposti previsti dalla legge;
- **che**, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 per la prenotazione dell'impegno in oggetto sussistono i presupposti previsti dalla citata legge;
- **che**, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 47/2011 per l'impegno di che trattasi si è riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo **U9100602501** e la corretta imputazione della spesa.

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziata, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2021.

VALUTATO che la realizzazione delle suddette attività avverrà nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

VISTA la proposta di accertamento n. **913/2021** sul rispondente capitolo **E9201012001**, generata telematicamente e allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

VISTA la proposta di prenotazione d'impegno n. **1470/2021** (relazionata con l'accertamento n. **913/2021**), generata telematicamente e allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

RITENUTO di dover procedere nel merito attesa, quindi, la propria competenza:

- alla proroga dell'affidamento di cui al Decreto del Dirigente Generale n. 10593 del 03.09.2019, per l'anno 2021, del servizio sperimentale a media lunga percorrenza interregionali Napoli-Sibari e viceversa in continuità con i servizi ferroviari Alta Velocità Roma-Napoli e viceversa, rientrando tra quelli previsti dall'art. 17, co. 1 lett i) del Codice dei Contratti, a Trenitalia S.p.A.;
- all'approvazione dello schema di contratto regolante i rapporti tra Trenitalia e la Regione Calabria;
- all'accertamento e all'impegno della somma di € **412.000,00** per l'anno **2021**.

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

- DI PROROGARE L’AFFIDAMENTO** di cui al D.D.G. n. 10593/2019, del servizio sperimentale a media lunga percorrenza interregionali Napoli-Sibari e viceversa in continuità con i servizi ferroviari Alta Velocità Roma- Napoli e viceversa, rientrante tra quelli previsti dall’art. 17, co. 1 lett i) del Codice dei Contratti, a Trenitalia S.p.A.
- DI APPROVARE** l’allegato schema di contratto regolante i rapporti tra Trenitalia e la Regione Calabria.
- DI DARE ATTO** che le mansioni di cui all’art. 31 del Codice, per come declinate dalla linea guida ANAC n. D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sono espletate dal Dirigente cui afferisce il presente affidamento.
- DI ACCERTARE** per competenza in entrata la somma di € **412.000,00** sul pertinente capitolo **E9201012001** a valere sul PAC, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. allegato 4.2. principio 3. 2 debitore il MEF, come da proposta di accertamento n. **913/2021**.
- DI IMPEGNARE** in favore di Trenitalia S.p.A. la somma di € 412.000,00, a copertura dei servizi di cui sopra per l’anno 2021, sul capitolo U9100602501, come da proposta di impegno n. **1470/2021** (relazionata all’accertamento n. **913/2021**).
- DI DEMANDARE** gli adempimenti conseguenti alle competenti strutture del Dipartimento Bilancio.
- DI PROCEDERE** all’acquisizione del codice CIG prima della sottoscrizione del contratto.
- DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al beneficiario Trenitalia S.p.A.
- DI PROVVEDERE** nel rispetto del Reg. UE 2016/679 alla pubblicazione del provvedimento:
 - sul BURC ai sensi della L.R. n. 11 del 6 aprile 2011 n. 11;
 - sul sito istituzionale della Regione Calabria e agli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

Sottoscritta dal Funzionario Istruttore
ROSARIO TESTAI’
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente di Settore
FRANCESCO TARSIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
DOMENICO PALLARIA
(con firma digitale)



Regione Calabria



CONTRATTO DI SERVIZIO

**Affidamento dei servizi a media lunga percorrenza interregionali Paola-Sibari e viceversa
in continuità con i servizi AV Roma-Paola e viceversa**

L'anno 2021, nel giorno _____ del mese di _____ con la presente scrittura privata

TRA

la **Regione Calabria** in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Catanzaro, Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100, codice fiscale n.02205340793, rappresentata dall'Ing. Domenico Maria Pallaria, nato a _____ il _____ che interviene ed agisce in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità (di seguito "Regione")

E

Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente atto in persona del Direttore della Divisione Passeggeri Long Haul, ing. Paolo Attanasio (di seguito "Trenitalia")
di seguito congiuntamente indicate come "Parti"

PREMESSO:

- 1) che Trenitalia è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che opera quale vettore ferroviario passeggeri, sia per il trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza che regionale, curando altresì l'attuazione e la gestione di ogni iniziativa e servizio nel campo dei trasporti;
- 2) che, a far data dall'anno 2001, la Regione risulta titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale;
- 3) che il contesto normativo di riferimento relativamente al servizio di che trattasi è definito in particolare dai seguenti provvedimenti:
 - a. Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59";
 - b. Regolamento (CE) n. 1370/2007 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE)1107/70;
 - c. Art. 61 della legge n. 99/2009 che prevede che le autorità competenti all'aggiudicazione, anche in deroga alla disciplina di settore, possano avvalersi tra l'altro delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007;
 - d. Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
 - e. Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle

- disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”;
- f. Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che all’art. 4 prevede che l’affidamento dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica, che all’art. 17, comma 1, prevede che le disposizioni del Codice dei Contratti non si applicano all’appalto in oggetto concernente servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e che all’art. 30 definisce i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
- g. Sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. IX, del 20 Settembre 2018, n. C-518/17 sull’interpretazione dell’art.7 del Reg. (CE) n. 1370/2017, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, che prevede l’obbligo di pubblicare determinate informazioni almeno un anno prima dell’avvio della procedura nella GUUE;
- h. comma 4-ter dell’articolo 92 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (poi convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) che dispone che fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19 gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale possono essere sospesi, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza;
- 4) che in assenza di specifici contratti volti a regolamentare obblighi di servizio pubblico in capo ai vettori ferroviari, attualmente i servizi “a mercato” non offrono collegamenti diretti in connessione con la rete Alta Velocità (AV) dalla Sibaritide a Roma, mentre garantiscono solo collegamenti su rete AV da Roma a Paola e viceversa;
- 5) che il territorio della Sibaritide è un’area con una popolazione di circa 150.000 abitanti ed è a forte valenza turistica, soprattutto durante il periodo estivo, potendo contare su un patrimonio naturalistico e storico-culturale di eccellenza;
- 6) che le Parti in data 5 settembre 2019 hanno sottoscritto un contratto di servizio per l’effettuazione di servizi a media lunga percorrenza interregionali Napoli-Sibari e viceversa in continuità con i servizi ferroviari Alta Velocità Roma-Napoli e viceversa, con validità dal 16 settembre 2019 al 15 settembre 2020;
- 7) che a causa dell’emergenza sanitaria, causata dal COVID-19, il Servizio è stato temporaneamente sospeso per il periodo 13 marzo 2020 al 28 maggio 2020 (inclusi);
- 8) che con nota 254651 dello scorso 3 agosto 2020, la Regione Calabria ha chiesto a Trenitalia la possibilità di prolungare il servizio medesimo oltre il periodo originariamente previsto;
- 9) che le Parti hanno concordato di dover riconsiderare dal mese di giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020 la tratta di servizio ferroviario oggetto di obbligo di servizio pubblico (OSP). Nello specifico, dopo la riattivazione dei servizi sospesi a causa dell’emergenza COVID-19, si è determinata una variazione dello scenario competitivo sulla linea Napoli – Paola per l’entrata di nuovi servizi a mercato, anche di altra impresa, in regime di concorrenza. Le Parti pertanto, dal mese di giugno 2020, hanno concordato di considerare come servizio in regime OSP quello esercito nella sola tratta Paola-Sibari adeguando il relativo Piano Economico Finanziario;
- 10) che le Parti, tenuto conto di quanto sopra, nonché valutati i costi fissi effettivamente sostenuti da Trenitalia nel periodo di sospensione del Servizio, hanno sottoscritto un addendum,

registrato al repertorio 8026 del 9 ottobre 2020, con cui è stata prorogata la durata del servizio fino alla data del 31 dicembre 2020;

- 11) che la Regione Calabria, ha ritenuto opportuno, causa la parziale soppressione del servizio nell'annualità 2020, per la pandemia da COVID-19 e causa la contrazione della domanda di mobilità, che si è inevitabilmente verificata quando il servizio è stato riattivato (giugno 2020), attivare un ulteriore periodo di sperimentazione, della durata di un anno, al fine di acquisire elementi necessari per poter indire una procedura ad evidenza pubblica relativa ad un affidamento di adeguata durata secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia ed, in particolare, secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) 1370/07 e s.m.i.;
- 12) che in data 7 ottobre 2020 con nota protocollo nr. 321109 inviata a Trenitalia, la Regione Calabria – anche considerando che l'art. 8 del contratto repertorio n. 5492 del 5 settembre 2019, prevede *“la raccolta dei dati dei flussi passeggeri al fine della predisposizione della procedura per l'affidamento del servizio definitivo”* e che tale raccolta di dati per l'anno 2020 è stata condizionata dall'emergenza COVID-19 – ha manifestato l'intenzione di proseguire in via sperimentale per la durata di un anno il servizio OSP da Paola a Sibari e viceversa, a stessi patti e condizioni, richiedendo a Trenitalia l'elaborazione del relativo Piano Economico Finanziario (PEF);
- 13) che in data 19 ottobre 2020 con nota protocollo nr. 37737 inviata alla Regione Calabria, Trenitalia trasmetteva il PEF 2021, redatto come da richieste della Regione, a *“condizioni ordinarie”* del servizio e relativo all'effettuazione di una coppia di collegamenti Frecciargento Paola-Sibari e viceversa per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- 14) che, a seguito di successiva negoziazione intercorsa, la Regione e Trenitalia hanno condiviso il programma di servizi di trasporto e la connessa quantificazione degli oneri economici che rispetta le previsioni di cui al Reg. (CE) 1370/2007 e s.m.i.;
- 15) che in data 22 dicembre 2020 con nota protocollo nr. 421509 inviata a Trenitalia, la Regione Calabria notificava la DDG n. 481 del giorno 15 dicembre 2020, nella quale vengono destinate le necessarie somme a copertura degli oneri relativi all'effettuazione del servizio in oggetto, per un importo di € 412.000,00.
- 16) che con DDG n. _____ del giorno ____ mese ____ 2021, la Regione Calabria ha approvato lo schema del presente contratto di servizio con i relativi allegati, nonché il livello delle tariffe che Trenitalia dovrà applicare;
- 17) che il presente affidamento è coerente con le previsioni di cui al Reg. (CE) 1370/07 e s.m.i.;
- 18) che la Regione si impegna ad assicurare a Trenitalia la certezza della corresponsione del corrispettivo e, in particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione del medesimo;
- 19) che la Regione si impegna ad assicurare il puntuale pagamento dei servizi di cui al presente contratto di servizio indipendentemente dal livello di effettive risorse finanziarie a tal fine trasferite dallo Stato;
- 20) che le Parti, pertanto, con il presente contratto di servizio (denominato anche solo *“Atto”* o *“Contratto”*) intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni del servizio di media e lunga percorrenza Paola - Sibari e viceversa quale collegamento in continuità con i servizi di AV da/verso Roma per il periodo 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Dato atto che il codice CIG è _____, il codice CUP è _____,

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1

(Conferma delle premesse e degli allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

(Oggetto)

Trenitalia, a fronte della compensazione economica di cui al successivo art. 5, si impegna ad assicurare il servizio di media e lunga percorrenza Paola - Torano Lattarico – Sibari e viceversa, mediante una coppia di corse svolte con treni Frecciargento (mod. ETR 600), come collegamento in continuità con i servizi su rete AV da/verso Roma, secondo quanto analiticamente descritto nell'Allegato n. 1 al presente Atto.

Art. 3

(Durata)

Il Contratto ha validità di un anno, a decorrere dal 01 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021.

Art. 4

(Obblighi)

1. Trenitalia garantisce che i servizi oggetto del presente Atto siano svolti nel rispetto del programma di esercizio e degli standard di servizio di cui all'allegato Programma d'Esercizio.
2. La Regione provvede alla verifica del rispetto di quanto stabilito al precedente comma 1. La Regione può chiedere modificazioni o variazioni al servizio di cui all'Allegato 1, a parità di costo, che Trenitalia si impegna a valutare.

Art. 5

(Compensazione economica)

1. La Regione corrisponde a Trenitalia - a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente art. 2 - un corrispettivo di importo tale da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del presente Contratto.
2. In coerenza con il Regolamento (CE) 1370/2007 e s.m.e i. e con la Delibera ART n. 49/2015 la compensazione economica da riconoscere a Trenitalia per il servizio espletato dal 01 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, è fissata in Euro 412.000,00 oltre IVA. Tale corrispettivo è determinato sulla base del PEF (Piano Economico Finanziario), Allegato n. 3 al presente Contratto, definito in modo da preservare nel tempo l'equilibrio economico-finanziario del presente Contratto, che è il presupposto fondante la previsione del corrispettivo stesso, garantendo la sostanziale equivalenza tra le seguenti poste:
 - a) da un lato tutti i costi di Trenitalia, riportati nel PEF, segnatamente ai principali processi aziendali relativi ai servizi di cui all'Allegato n. 1: costo del personale suddiviso per

processo aziendale; costo per servizi; oneri/costi di manutenzione dei mezzi e degli immobili; canoni per l'uso delle reti (pedaggio per il servizio ferroviario, inclusa la componente energia e canoni per l'uso di altre infrastrutture e impianti, etc.); e agli ammortamenti. Il PEF tiene altresì conto degli elementi di dettaglio dedotti dai principali processi quali quelli relativi ai sistemi di vendita, informazione e assistenza (biglietterie sia di sportello che self-service);

- b) dall'altro lato tutti i ricavi di Trenitalia, anch'essi riportati nel PEF, segnatamente:
- i. quelli derivanti dai titoli di viaggio acquistati dalla clientela, ivi inclusa ogni ulteriore somma connessa alla vendita ed alla regolarizzazione dei medesimi. Si specifica che i ricavi da traffico sono stati calcolati sulla base della stima del numero di biglietti/abbonamenti che saranno venduti nel periodo oggetto di validità del presente Atto e valorizzati a tariffa media Frecciargento;
 - ii. eventuali altri ricavi derivanti da attività d'impresa di Trenitalia ancorché complementari all'espletamento del servizio;
 - iii. il corrispettivo del presente Atto, che la Regione riconosce a Trenitalia quale compensazione economica del servizio da questa espletato, il cui ammontare è calcolato sull'intero periodo contrattuale in modo da coprire - unitamente ai ricavi di cui alle precedenti voci (b.i. e b.ii) - tutte le voci di costo di cui al suddetto gruppo a), in modo da garantire l'equilibrio del PEF.
3. Nell'elaborazione del PEF è stato considerato il ragionevole utile, inteso come tasso di remunerazione della quota di capitale investito netto, determinato nel rispetto dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e s.m.i..
- Le evidenze fornite da Trenitalia sono conformi ai principi di contabilità separata richiamati nel Regolamento (CE) n. 1370/2007 e s.m.i. e ribaditi dalla Comunicazione interpretativa allo stesso Regolamento sia al fine del corretto calcolo dell'effetto finanziario netto, sia per evitare che le compensazioni siano utilizzate per sovvenzionare attività commerciali.
4. L'importo del corrispettivo di cui al comma 2 verrà eventualmente incrementato a mezzo di atto integrativo solo qualora siano concordati tra le Parti ulteriori miglioramenti quali/quantitativi dell'offerta dei servizi di cui all'art. 2.
5. Le mancate effettuazioni, anche parziali, dei servizi, comunicate a consuntivo da Trenitalia, daranno luogo alle corrispondenti detrazioni del corrispettivo sulla base dei valori unitari indicati all'Allegato 3.
6. Il pagamento dell'importo del corrispettivo di cui al presente Atto avverrà in due fasi:
- acconto, pari al 70% del corrispettivo, che dovrà essere corrisposto dalla Regione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto, a seguito di emissione di fattura elettronica da parte di Trenitalia;
 - saldo, pari al 30% del corrispettivo, entro il mese di settembre dell'anno successivo, a seguito della trasmissione dei dati a consuntivo certificati da apposita società di revisione e previa emissione della fattura elettronica da parte di Trenitalia, sempre subordinatamente ed a condizione che nessuna delle Parti abbia esercitato il diritto di recesso di cui al successivo art. 10.
7. Le eventuali detrazioni di corrispettivo di cui al comma 5, saranno applicate in occasione del pagamento del saldo.

8. Dalle detrazioni di cui al comma 5 sono esclusi i servizi non effettuati per motivi derivanti da cause di forza maggiore e/o non imputabili a Trenitalia.
9. In caso di sciopero Trenitalia assicura lo svolgimento dei servizi minimi garantiti.
10. Al fine di garantire il sostanziale equilibrio economico del Contratto ovvero che il totale di tutte le voci di ricavo siano sostanzialmente uguali al totale di quelle di costo, ivi inclusa la remunerazione del capitale investito, le Parti procederanno a confrontare i risultati previsionali (nel PEF) ed i consuntivi consuntivo (nel CER/CET, definito a valle della certificazione della contabilità regolatoria, che avviene entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di Trenitalia) dell'esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti in più o in meno rispetto alle stime riportate nel PEF.
11. A seconda dei risultati di tale confronto e dell'ampiezza dell'eventuale scostamento registrato, si produrranno i seguenti effetti alternativi:
 - a) laddove il consuntivo dell'esercizio in questione facesse registrare un risultato totale compreso in una fascia di +/- 3 % del fatturato rispetto al risultato riportato per il periodo di vigenza contrattuale nel PEF, l'importo corrispondente a detto scostamento in più o in meno si intenderà integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra relativamente all'esercizio in questione;
 - b) laddove il consuntivo dell'esercizio in questione facesse registrare un risultato totale eccedente la fascia di cui alla precedente lettera a), l'importo corrispondente alla parte eccedente lo scostamento verrà registrato (rispettivamente a credito o a debito), generando conseguentemente l'obbligo di regolazione del medesimo – a cura della Parte debitrice – entro il mese di settembre dell'anno successivo, a seguito della trasmissione dei dati a consuntivo certificati da apposita società di revisione.
12. La Regione prende atto che, nella determinazione dei costi e dei ricavi, Trenitalia ha tenuto conto del mantenimento delle forme di agevolazione/gratuità riconosciute al personale del Gruppo FS in virtù dell'applicazione del CCNL vigente all'atto della stipulazione del presente Atto.
13. L'importo del corrispettivo previsto nel presente Contratto si intende comprensivo delle compensazioni economiche dovute a fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico e dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e agevolazioni tariffarie vigenti all'atto di sottoscrizione del presente Atto.
14. La Regione si impegna ad assicurare il puntuale pagamento dei servizi di cui al presente Atto indipendentemente dal livello di effettive risorse finanziarie a tal fine trasferite dallo Stato.
15. In caso di ritardato pagamento degli importi dovuti, la Regione è tenuta a corrispondere a Trenitalia gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle transazioni commerciali.
16. Trenitalia deve intestare le fatture di cui al presente articolo a Regione Calabria secondo le modalità previste dalla fatturazione elettronica.
17. Le Parti dichiarano di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari di cui alla legge 136/2010.

Le Parti concordano che l'IBAN a cui dovranno essere effettuati i pagamenti è il seguente:

Art. 6

(Comunicazioni all'utenza)

Trenitalia si impegna a informare i viaggiatori in maniera tempestiva delle variazioni concernenti gli orari e l'operatività dei servizi, nonché degli eventi che incidano sulla regolarità e la modalità di prestazione del servizio.

Art. 7

(Attività accessorie e connesse al servizio)

Trenitalia è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attività accessorie connesse alla prestazione dei servizi, in particolare:

- a) la manutenzione straordinaria, ordinaria e le revisioni periodiche del materiale rotabile;
- b) le condizioni di sicurezza;
- c) la pulizia del materiale rotabile;
- d) la gestione delle relazioni con l'utenza con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione e dell'acquisto titoli di viaggio;
- e) il comfort complessivo di viaggio;
- f) ogni altra attività connessa alla prestazione di cui all'art. 2.

Trenitalia, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi di altre aziende o altri operatori, fermo restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali nei confronti della Regione.

Art. 8

(Monitoraggio)

Trenitalia, si impegna a trasmettere alla Regione, anche su supporto informatico ed entro i 60 giorni successivi a ciascun quadrimestre del periodo annuale di esercizio, i dati numerici concernenti il traffico generato ed attratto dalle stazioni di Sibari e Paola da e verso stazioni del servizio AV, ciò al fine di consentire alla Regione il monitoraggio della domanda generata dal servizio oggetto del presente Contratto. La Regione si impegna all'utilizzo dei dati prodotti da Trenitalia ai meri fini istituzionali e di programmazione dei servizi e si impegna a non comunicarli/divulgarli/pubblicarli in alcun modo ed a mantenerli riservati nei confronti di ogni altro soggetto terzo.

Il presente Contratto è strumentale anche alla raccolta dei dati dei flussi passeggeri al fine della predisposizione della procedura per l'affidamento del servizio definitivo. Al fine di consentire l'espletamento della procedura necessaria per l'affidamento definitivo del servizio, cui il presente Contratto è strumentale, Trenitalia si impegna a fornire, in qualsiasi momento dell'esecuzione del presente Contratto ed entro 45 giorni dalla richiesta della Regione, tutti i dati sui flussi e tutti gli altri dati ritenuti necessari dalla Regione, numerici e anonimi, da porre a base di tale procedura, tassativamente riportati nell'Allegato 4.

Art. 9

(Prezzi)

I prezzi dei servizi di cui all'art. 2 sono riportati nell'Allegato 2 al presente Contratto e costituiscono i prezzi base Frecciargento (prezzi che rappresentano di norma il riferimento per l'applicazione delle riduzioni previste dalle offerte commerciali) dei servizi in oggetto alla data di sottoscrizione del presente Contratto.

Pertanto, qualora nel corso di validità del presente Atto, la gamma tariffaria di Trenitalia dovesse modificarsi e conseguentemente modificare la tariffa base Frecciargento, i relativi effetti saranno registrati nella rendicontazione del CER/CET e sarà cura di Trenitalia trasmettere alla Regione l'aggiornamento dell'Allegato 2, con i nuovi prezzi base Frecciargento.

Art. 10

(Diritto di recesso)

Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso a partire dalla data di sottoscrizione del presente Atto, previa comunicazione all'altra Parte da effettuarsi almeno 30 giorni prima, qualora si siano verificate condizioni tecniche e/o economiche tali da non rendere proseguibile il servizio. Qualora non venga esercitato tale diritto, il Contratto verrà portato a naturale scadenza (31.12.2021). In caso di esercizio del diritto di recesso di cui sopra, anche in espressa deroga a norme di legge, ad eccezione dell'acconto ricevuto ai sensi dell'art. 5 e fatto salvo quanto previsto all'ultimo paragrafo del presente articolo, nessun compenso aggiuntivo, indennizzo, risarcimento emolumento di qualsivoglia natura sarà dovuto a Trenitalia.

In ogni caso, sempre nel caso di esercizio del predetto diritto di recesso, Trenitalia provvederà al rimborso agli utenti dei biglietti eventualmente già venduti e non più utilizzabili a causa della cessazione del servizio.

Resta fermo che in caso di esercizio di recesso in ogni caso è garantito a Trenitalia l'equilibrio economico ai sensi del Regolamento (CE) 1370/2007 s.m.i. ivi compreso l'utile ragionevole che concorre a determinare l'effetto finanziario netto come determinato dal precedente art. 5.

Art. 11

(Clausola Fiscale)

Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 il presente Atto è esente da registrazione fino al caso d'uso e sarà registrato internamente e depositato presso l'archivio regionale dei contratti.

Le spese di bollo sono a carico di Trenitalia.

Art. 12

(Cessione del Contratto)

È vietata a pena di nullità la cessione del Contratto. Previa verifica in capo al potenziale cessionario dell'effettivo possesso dei requisiti e della idoneità a fornire adeguate garanzie sul piano tecnico-organizzativo ed economico finanziario, è ammessa la cessione del Contratto nei soli seguenti casi:

- a) operazioni derivanti dalla riorganizzazione dell'Impresa Affidataria esercente il servizio;
- b) variazioni organizzative nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Art. 13
(Controversie tra le Parti)

Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Catanzaro. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 14
(Cessione dei crediti e debiti)

I crediti e i debiti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane S.p.A. - o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, l'altra Parte può opporre diniego espressamente motivato. In ogni caso, la Parte può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 15
(Trasparenza dei prezzi)

Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Atto;
- dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Impresa Affidataria collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Atto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Atto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa riconducibile alla Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 16

(Codici etici)

L'Impresa Affidataria si impegna a rispettare gli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 ed al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione.

La Regione si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane", pubblicato sul sito internet: www.fsitaliane.it.

Detti codici, seppur non allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale dei quali le Parti dichiarano di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.

In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nei predetti codici etici, le Parti avranno diritto di risolvere il presente Atto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 17

(Trattamento dei dati personali - artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per la finalità di esecuzione del presente Contratto, (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito della fase di esecuzione del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie:

- Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici)

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

- Dati di contatto di Titolari e DPO

I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per Trenitalia:

Titolare del Trattamento è Trenitalia S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@trenitalia.it, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@trenitalia.it.

Per Regione:

Titolare del Trattamento è _____, contattabile all'indirizzo mail _____ o all'indirizzo PEC: _____, sede legale in _____.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail _____ o all'indirizzo PEC: _____.

Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.

Diritti degli Interessati

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 18 (Riservatezza)

La Regione si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Atto, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia che vengono messi a sua disposizione o di cui venga a conoscenza in occasione dell'Atto stesso.

L'obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente Atto e fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.

È fatto divieto alla Regione di fare, o autorizzare terzi a realizzare, pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù del presente Atto, i cui diritti sono riservati in via esclusiva a Trenitalia. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti anche in caso di risoluzione del presente Atto.

Resta inteso che la Regione conserva il diritto di utilizzare i dati di cui al precedente art. 8 e di cui all'allegato 4, trasmessi da Trenitalia, al solo fine della predisposizione di atti relativi ad una futura procedura per l'affidamento del servizio e si impegna a non comunicarli/divulgarli/pubblicarli in alcun modo ed a mantenerli assolutamente riservati nei confronti di ogni altro soggetto terzo.

Art. 19 (Clausola di Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)

In ottemperanza alle disposizioni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in tema di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, la Regione è tenuta a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Atto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile all'esecuzione del medesimo Atto.

A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, la Regione si obbliga a:

a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:

1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cyber security che risultino applicabili;
3. assicurare e garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, anti-malware, ecc.) regolarmente aggiornato;
4. assicurare e garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. assicurare e garantire che il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l'accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
6. assicurare e garantire che tutti i collaboratori ed il personale di Regione siano adeguatamente sensibilizzati e formati sui rischi di cyber security e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
7. assicurare e garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
8. assicurare e garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
9. assicurare e garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
10. assicurare e garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
11. assicurare e garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;

b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 331.6360190, o scrivendo all'indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it;

c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;

d) consentire l'accesso del personale incaricato da Trenitalia per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Trenitalia avrà facoltà di risolvere la presente Atto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Il presente Atto è redatto in due esemplari.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Calabria

Per Trenitalia S.p.A.

Allegati al presente Atto:

- 1) Programma di esercizio
- 2) Elenco Prezzi dei servizi
- 3) Piano Economico Finanziario
- 4) Dati di monitoraggio

ALLEGATO 1

Orari e fermate tratta OSP:

- Paola (21.38/21.40) - Torano Lattarico (22.02/04) - Sibari a. 22.31
- Sibari p. 6.27 - Torano Lattarico (6.54/56) - Paola (7.21/7.23)

Gli orari sopra indicati possono subire modifiche nell'ambito del processo di allocazione della capacità infrastrutturale annuale operata dal Gestore dell'infrastruttura.

Periodicità: I treni hanno periodicità giornaliera a partire dal 01/01/21, *fatte salve eventuali criticità d'esercizio come soppressioni o limitazioni dovute ad interruzioni della linea disposte dal Gestore dell'infrastruttura o guasti tecnici del materiale rotabile.*

Materiale rotabile: Frecciargento ETR600 con 432 posti totali di cui 100 di prima classe e 332 di seconda classe.

Si segnala che al fine di rispettare le misure governative di distanziamento sociale, atte al contenimento della pandemia di COVID-19, fino all'emanazione di differenti disposizioni è in vigore il sistema definito a "scacchiera" per la prenotazione dei posti offerti.

Pertanto, rispetto all'offerta contrattualmente programmata, il numero dei posti è ridotto.

Nello specifico, la configurazione ridotta prevede n. 50 posti in 1^a classe e n. 160 posti in 2^a classe (per un totale di n. 210 posti, anziché i n. 432 complessivi riportati nell'allegato).

ALLEGATO 2 - Elenco Prezzi dei servizi

Origine	Destinazione	Prezzo 1 classe	Prezzo 2classe
TORANO LATTARICO	PAOLA	21,5	18,0
TORANO LATTARICO	SIBARI	21,5	18,0
PAOLA	SIBARI	23,5	20,5

Piano Economico-Finanziario
Valori in € Milioni

PEF 2021
Paola-Sibari

A	Capitale investito netto regolatorio (fp)	1,84
a1	Immobilizzazioni regolatorie nette (ip)	2,20
a2	Investimenti	
a2.1	<i>di cui "investimenti per mantenimento"</i>	
a3	Capitale circolante regolatorio netto (fp)	
a4	Altri Fondi	
B	Costi di rimborso e remunerazione del capitale	0,36
b1	Ammortamento immobilizzazioni regolatorie	0,23
b1.1	Remunerazione del capitale investito	0,12
b2	Tasso riconosciuto di remunerazione del capitale investito (nominale lordo)	5,64%
C	Costi operativi	0,95
c1	Condotta	0,11
c2	Circolazione Treno	0,02
c3	Manutenzione netta	0,16
c4	Manovra	0,01
c5	Scorta e Servizi a Bordo	0,21
c12	Gestione Equipaggi	0,003
c6	Vendita	0,12
c7	Pedaggi	0,28
c8	Ribaltamenti Corporate	0,03
c9	Servizi e Staff di supporto	0,02
c10	IRAP su costo del lavoro	0,00
c11	Interest Cost TFR	0,001
D	TOTALE COSTI REGOLATORI (B+C)	1,31
E	TOTALE RICAVI A COPERTURA	0,90
e1	Ricavi da traffico	0,90
e2	Ricavi accessori	
e3	Corrispettivo di servizio*	
e3.1	Corrispettivo di servizio non ancora deliberato	
e4	quota "C" anni precedenti	
	RISULTATO TRENI del PERIMETRO (E-D)	(0,412)

ALLEGATO 4

DATI DI MONITORAGGIO PER LA COPPIA PAOLA-SIBARI E VICEVERSA

Produzione Treni (mln treni.km)
Capacità media treni (posti/treno)
Capacità offerta (mln posti.km)
Traffico Passeggeri (mln viaggiatori.km)
Carico medio treni (viaggiatori/treno)
Tasso di riempimento (per cento)